

## **"solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni)**

Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità locale ex art. 29 della Convenzione italo-svizzera - Sufficienza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22628 del 05/08/2025 (Rv. 675499 - 01) In tema di imposte sul reddito, ai fini dell'operatività del divieto di doppia imposizione e, in particolare, per beneficiare del diritto al rimborso di cui all'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera, è sufficiente che il contribuente, percettore di trattamento pensionistico erogato dall'INPS, produca il certificato fiscale di residenza in Svizzera, comprovante l'assoggettamento a tassazione in quello Stato, non essendo necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in territorio elvetico.